



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

www.comune.calatabiano.ct.it

PEC protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it

ORDINANZA N. 6 del 28/04/2016

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ai sensi dell'art. 191 Decreto Legislativo 152/2006.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 152/06;

VISTO segnatamente l'art. 192, comma 3 del citato decreto che attribuisce al Sindaco di disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed il termine entro il quale procedere;

RICHIAMATO l'art. 255 del Decreto Legislativo 152/06;

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.Lgvo n° 389/97;

RICHIAMATA la circolare dello Assessorato Territorio ed Ambiente del 17.7.1996;

VISTO l'art. 2 della L.R. n° 6 del 7.3.1997;

RICHIAMATO l'art. 3 della L. n° 549 del 28.12.1995;

VISTI:

- il comma 24 della Legge n° 549/95;
- il comma 29 della Legge n° 549/95;
- l'art. 32 della L. n° 549/95;

DATO ATTO che il potere di ordinanza previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/06 trova fondamento diverso dal potere attribuito dal T.U.EE.LL. poiché trattasi di ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio e per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati in solido, è necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa grave in relazione ai divieti di legge di cui all'art. 191 del D.Lgs 152/06;

RILEVATO che le ordinanze contingibili ed urgenti non necessitano di alcuna comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'ordinanza *extra ordinem* non tollera il previo contraddittorio con la parte interessata a pena di svuotamento dell'effettiva e particolare rapidità necessaria (Cons. di Stato, sez. V del 27.05.04).

VISTO l'art. 14 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, secondo cui spetta agli Enti proprietari e/o ai concessionari provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, e che per giurisprudenza consolidata il sopracitato art. 14 è norma speciale di settore, e per la sua specialità, prevale rispetto alla previsione di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/06 il quale, in materia di rifiuti urbani e assimilati, prevede la competenza dei comuni per la raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento degli stessi.

VISTO il verbale di sequestro dei Carabinieri della Stazione di Calatabiano del 23/02/2016, con il quale è stata accertata la presenza di rifiuti il

OMISSIS

ACCERTATO che l'area oggetto di discarica, l

OMISSIS

proprietà di

OMISSIS

OMISSIS

il quale convocato per effettuare l'accertamento in contraddittorio previsto dall'art. 193, co 3, del D.Lvo 152/06, si è impegnato in nome e per conto proprio dei comproprietari del fondo;

VISTO il verbale di all'accertamento in contraddittorio previsto dall'art. 193, co 3, del D.Lvo 152/06, effettuato con l

OMISSIS

in data 11.04.2016, con il quale viene confermato che rifiuti costituiti da materiali di risulta edile contenenti anche amianto in lastre di eternit, risultano giacenti sui terreni

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

RILEVATO che quanto sopra descritto determina violazione dell'art.192 del Decreto legislativo 152/06;

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la sanzione amministrativa di natura pecuniaria, prevista per legge;

RILEVATO che il comma 3, dell'art. 192 obbliga chiunque violi i divieti di legge mediante abbandono indiscriminato di rifiuti anche con presenza di discariche abusive a procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;

DATO ATTO della mancata accertata responsabilità diretta dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti che nella fattispecie rimane ascritta ad ignoti;

RITENUTO che per le considerazioni sopra esposte sussiste la colpa del proprietario per l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti stante l'omessa vigilanza e l'inosservanza dei regolamenti e ordinanze comunali.

Per quanto sopra, con i poteri conferiti dalla legge

ORDINA

Ai signori

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS, proprietari dell'area sulla quale sono stati rinvenuti i rifiuti costituiti da materiali di risulta edile contenenti anche amianto in lastre di eternit, di provvedere alla rimozione, e smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti nell'area entro gg. 60 dalla notifica della presente Ordinanza, provvedendo entro il termine assegnato a:

- alla rimozione dei rifiuti, adottando ogni utile precauzione per evitare pericoli per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
- al conferimento differenziato in centri autorizzati, provvedendo alla trasmissione a questa Amministrazione la prova giuridico - fiscale (formulario d'identificazione) dell'avvenuto smaltimento;
- al ripristino della salubrità dell'area interessata e dello stato dei luoghi costituita dalla viabilità abilitata al pubblico transito salvaguardando l'incolumità e la sicurezza della utenza.

DISPONE

- che la comunicazione dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere esibita, a questo Ente entro i successivi quindici giorni;
- che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni penali previste dall'art. 255, comma 3 del D.Lgvo 152/06.

AVVERTE

- che non ottemperando alla presente ordinanza, nel termine sopra indicato, anche per ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente, secondo quanto prescritto all'art. 192 D. Lgs n° 152/06, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli artt. 255 e 256 dello stesso D. Lgs 152/06;

- che per gli effetti questa Amm.ne provvederà a comunicare la data di effettuazione dell'intervento di rimozione nonché gli importi dell'esborso dei costi sostenuti, intimando entro un determinato termine il pagamento delle spese, decorso il quale il provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi del T.U. n° 639 del 10.04.1910 e art. 21-ter della legge n° 241/1990;

- che per gli effetti l'Amministrazione Comunale accertata l'inottemperanza all'ordine di sgombero provvederà a dare comunicazione alla Procura distrettuale con la trasmissione degli atti per gli effetti delle disposizioni normative artt. 192 e cc. 1 e 3, 255, 256;

- che avverso il presente atto è :

- o esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24.11.1981 n° 689;
- o ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. di Sicilia Sez.ne di Catania entro gg. 90, o il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro gg. 120 dalla notifica dello stesso;

Manda ai proprietari, OMISSIS, alla Città Metropolitana di Catania, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Calatabiano.



Giuseppe Inteliano